



Correzione

(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

del 4 dicembre 2015 (RU 2015 5699; RS 814.600)

Art. 27 cpv. 1 lett. a

Concerne soltanto il testo francese

Invece di:

Art. 3 lett. j

Nella presente ordinanza s'intende per:

- j. *impianti di fermentazione*: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione aerobica;

Art. 6 cpv. 1 lett. b

¹ A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all'UFAM:

- b. gli impianti per i rifiuti di rifiuti edili, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;

Art. 17 cpv. 2

² Se le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti edili sul cantiere, la separazione deve avvenire in impianti idonei.

Art. 19 cpv. 3 lett. b

³ Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fa eccezione il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 5 numero 2.3:

- b. nell'ambito del risanamento del sito inquinato in cui è prodotto il materiale; se necessario, il trattamento del materiale dev'essere effettuato sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze.

Allegato 5 pto. 1 lett. d

- d. i detriti provenienti da piazze di deposito.

Leggasi:*Art. 3 lett. j*

Nella presente ordinanza s'intende per:

- j. *impianti di fermentazione*: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica;

Art. 6 cpv. 1 lett. b

¹ A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all'UFAM:

- b. gli impianti per il trattamento di rifiuti edili, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;

Art. 17 cpv. 2

² Se le condizioni di lavoro non permettono di separare i restanti rifiuti edili sul cantiere, la separazione deve avvenire in impianti idonei.

Art. 19 cpv. 3 lett. b

³ Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fa eccezione il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 5 numero 2.3:

- b. nell'ambito del risanamento del sito contaminato in cui è prodotto il materiale; se necessario, il trattamento del materiale dev'essere effettuato sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze.

Allegato 5 pto. 1 lett. d

- d. i materiali detritici provenienti da bacini di ritenuta.